



PROVINCIA
DI FIRENZE

CALENDARIO VENATORIO 2012-2013 DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Approvato con Delibera di Giunta Provinciale del 31 luglio 2012 n. 114, modificato nella seduta della Giunta Provinciale del 28 agosto 2012

- 1) La caccia alla **Starna** ed alla **Pernice rossa** è consentita:
 - a) **in tutto il territorio a caccia programmata** e nelle **Aziende Faunistico Venatorie**, dal 16 settembre al 31 dicembre 2012;
 - b) nelle **Aziende Agrituristico Venatorie**, dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia, ed esclusivamente per esemplari provenienti da allevamento;

- 2) la caccia alla **Lepre comune** è consentita in tutto il **territorio a caccia programmata** e nelle **Aziende Faunistico Venatorie** dal 16 settembre al 8 dicembre 2012; fanno eccezione le **Aziende Agrituristico Venatorie**, nelle quali è protratta, esclusivamente in aree recintate, fino al 31 gennaio 2013, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia;

- 3) per quanto disposto all'articolo 8 comma 4 bis della L.R. 20/2002, è consentito l'abbattimento della **Minilepre** (*Sylvilagus floridanus*)
 - a) in tutto il **territorio a caccia programmata** dal 16 settembre al 8 dicembre 2012;
 - b) nelle **Aziende Faunistico Venatorie** dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013. Per la minilepre non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore (parere espresso dalla Regione Toscana il 23 ottobre 2008 prot. n.279225/U.90), né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

- 4) la caccia al **Fagiano** è consentita:
 - a) in **tutto il territorio provinciale a caccia programmata** dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012;
 - b) nelle **Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agrituristico Venatorie** dal 16 settembre 2012 fino al 31 gennaio 2013;

- 5) la caccia alla specie **Beccaccia**, nei tempi stabiliti dal calendario venatorio regionale, è consentita **esclusivamente in forma vagante con l'uso del cane da ferma o da cerca**. Nel territorio della Provincia l'abbattimento e la detenzione di soggetti di beccaccia durante l'esercizio venatorio è consentito solo ai cacciatori accompagnati da cani da ferma o da cerca. **N.B. ogni capo di beccaccia deve essere segnato sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento.**

- 6) il prelievo del **Cinghiale nel territorio a caccia programmata vocato alla specie**, è consentito dal 13 ottobre 2012 al 13 gennaio 2013, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio.

7) il prelievo del **Cinghiale nel territorio a caccia programmata non vocato alla specie** in applicazione dell'articolo 28 bis comma 4 L. R. 3/94, è consentito secondo i modi ed i tempi di seguito indicati:

Nel territorio a caccia programmata non vocato compreso nell'ATC FI 4, e nell'ATC FI 5 la caccia al cinghiale alla cerca, anche con l'uso del cane, sia in forma singola, che in gruppi costituiti da non più di quattro persone, può essere effettuata dal 1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012, per tre giorni settimanali a scelta tra quelli consentiti alla attività venatoria ad esclusione dei giorni di silenzio venatorio. La caccia in squadra con la tecnica della braccata dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato di gestione dell'ATC FI 4 ed ATC FI 5; in tal caso potrà essere effettuata unicamente nei giorni di mercoledì, di sabato e di domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del regolamento provinciale n. 42/2012, gli ATC possono assegnare alcune porzioni di territorio non vocato al cinghiale esclusivamente alle squadre. In tali porzioni la caccia alla cerca in forma singola o in gruppi costituiti da non più di quattro persone non può essere svolta. Tali porzioni sono riportate sulla cartografia digitalizzata provinciale e scaricabili dal sito www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca.

8) la caccia al **Cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie** è consentita dal 1 novembre 2012 al 31 gennaio 2013.

9) In base all'art. 7, comma 6, della L.R. 20/2002, come modificato con Legge Regionale del 18 giugno 2012 n. 29, visti i pareri dell'ISPRA con le specifiche indicazioni sui tempi proposti da questa Provincia, il prelievo sulle popolazioni di **Capriolo, Daino, Cervo e Muflone** è consentito nel territorio e nei periodi di seguito indicati: Il prelievo è comunque subordinato alla approvazione di appositi atti che definiscano i quantitativi e le specifiche aree interessate.

Capriolo

Nei distretti a caccia programmata dell'ATC FI 4 e dell'ATC FI 5, nelle Aziende Faunistico Venatorie e in tutti gli istituti faunistici e faunistico venatori in cui il prelievo può essere autorizzato con appositi atti nel corso della prossima stagione venatoria.

Classe sociale	Tempi di prelievo
maschi e femmine 0 (piccoli)	1 agosto 30 settembre 2 febbraio 14 marzo
Maschi I e II	15 agosto 30 settembre 2 marzo 14 marzo
Femmine I e II	1 gennaio 14 marzo

Daino

Nei distretti a caccia programmata dell'ATC FI 4 e dell'ATC FI 5, nelle Aziende Faunistico Venatorie e in tutti gli istituti faunistici e faunistico venatori in cui il

prelievo può essere autorizzato con specifici atti nel corso della prossima stagione venatoria.

Classe sociale	Tempi di prelievo
Maschi I e II e successive	1- 30 settembre 1 novembre 14 marzo
Femmine I e II	1 gennaio 14 marzo
maschi e femmine 0 (piccoli)	1 gennaio 14 marzo

N.B. Nei periodi compresi dal 1 agosto al 30 settembre 2012 e dal 1 gennaio al 14 marzo 2013, nei distretti dell'ATC FI 4 Vicchio, Vaglia, San Piero, Pontassieve, Londa, ricadenti in area non vocata alla specie, i cacciatori (abilitati al daino) iscritti ai distretti di capriolo ricadenti nei suddetti distretti al daino, possono cacciare anche i capi di daino regolarmente assegnati dall'ATC, per tutte le classi di sesso e di età.

Nei periodi compresi dal 1 agosto al 30 settembre 2012 e dal 1 gennaio al 14 marzo 2013, nei distretti dell'ATC FI 5, Arno 11, Tavarnelle e Montaione, ricadenti in area non vocata alla specie, e nella porzione non vocata del distretto Vallombrosa, i cacciatori (abilitati al daino) iscritti ai distretti di capriolo ricadenti nei suddetti distretti al daino, possono cacciare anche i capi di daino regolarmente assegnati dall'ATC, per tutte le classi di sesso e di età.

Cervo

a) Comprensori dell'ATC Firenze 4 e delle Aziende Faunistico Venatorie ricadenti in area ACATER:

Classe sociale	Tempi di prelievo
Maschi adulti	11 agosto 15 settembre 15 ottobre 16 febbraio
Maschi sub adulti	1 settembre 15 settembre 15 ottobre 14 marzo
Maschi giovani	15 ottobre 14 marzo
Femmine I e II e piccoli di ambo i sessi	1 dicembre 14 marzo

b) Distretti a caccia programmata dell'ATC FI 5, e nelle Aziende Faunistico Venatorie del comprensorio sud dove sia previsto il prelievo della specie:

Classe sociale	Tempi di prelievo
Maschi I	1 agosto-15 settembre 15 ottobre 14 marzo
Maschi II e successive	15 ottobre 14 marzo
Femmine I e II	2 gennaio 14 marzo
Maschi e femmine 0 (piccoli)	2 gennaio 14 marzo

N.B. Nel lasso di tempo compreso tra il 1 agosto ed il 15 marzo, nei distretti a caccia programmata dell'ATC FI 4 e dell'ATC FI 5 ricadenti in area non vocata alla specie

cervo, i cacciatori iscritti ai distretti di capriolo e daino ricadenti nei suddetti distretti al cervo, possono cacciare i capi di cervo regolarmente assegnati dall'ATC, senza distinzioni di classe di sesso e di età, nei limiti dei periodi di caccia fissati per le specie capriolo e daino.

Mufone

Comprensori dell'ATC Firenze 4:

Classe sociale	Tempi di prelievo
Tutte le classi di sesso e di età	1 - 29 novembre 2 gennaio 14 marzo

10)

l'utilizzo di segugi per la caccia agli ungulati all'interno di recinti di abbattimento è consentito unicamente nelle Aziende Agrituristiche Venatorie per le quali tale uso sia previsto nell'ambito dei piani di gestione annuale approvati dalla Provincia (parere espresso dalla Regione Toscana il 7 /02/2005 prot. 123/2729).

11) nella caccia di selezione a cervidi e bovidi **l'uso di cani da traccia** è consentito dal 1 agosto 2012 al 14 marzo 2013, per la sola attività di recupero dei capi feriti, a persone abilitate iscritte nel registro dei conduttori di cani da traccia;

12) successivamente all'8 dicembre 2012, **l'uso del cane da seguita** è vietato.

Fanno eccezione i casi seguenti:

a) per la caccia alla volpe, l'uso del cane da seguita è consentito dal 9 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013, limitato a squadre composte da almeno sei partecipanti. In tale periodo, prima dell'inizio della cacciata, tali partecipanti devono compilare su carta una lista, da esibire al momento dei controlli, contenente il loro nominativo e gli estremi del porto d'armi.

b) per la caccia del cinghiale nelle zone e per i rispettivi tempi in cui questa è consentita, l'uso del cane da seguita è consentito dal 9 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013;

13) oltre quanto già stabilito per l'uso del cane da seguita, nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 31 gennaio 2013, **l'uso del cane** è vietato con l'eccezione dei seguenti casi:

a) nella caccia da **appostamento fisso** e temporaneo **l'uso del cane** è consentito per la sola attività di recupero dei capi feriti o abbattuti;

b) per la specie **beccaccia**;

14) oltre i casi previsti ai due punti precedenti nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 31 gennaio 2013, **la caccia vagante**, è consentita esclusivamente:

a) nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Agrituristiche Venatorie;

b) per la specie **beccaccia**, **esclusivamente con l'uso del cane da ferma o da cerca**, nelle aree boscate incluse entro i territori vocati alla specie Cinghiale. Per superfici boscate si intendono quelle di estensione superiore a 2.000 mq, di larghezza maggiore a 20 m, coperte da vegetazione arborea con una copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari ad almeno il 20 per cento, come indicato all'articolo 3 comma 1 della Legge Regionale Forestale n. 39/2000;

c) nelle aree palustri di cui all'elenco seguente (vedi cartografia su www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca):

Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi

a Nord - **dal confine con la Provincia di Pistoia nel tratto compreso fra il canale del Terzo ed il canale del Capannone (detto anche Usciana);**

ad Est - lungo il confine con la Provincia di Pistoia fino ad incontrare la strada campestre che conduce al podere della Chiavica e seguendo detta strada fino a Casa del Morelli passando per Ponte del Turrini, Mulino, C. Cavallino; e da qui seguendo la strada provinciale per Massarella fino a mt. 1000 di distanza dal canale maestro e proseguendo verso Sud mantenendo tale distanza da detto canale, fino ad incontrare la strada provinciale n. 15 Lucchese-Romana;

ad Ovest - dalla Provincia di Pistoia lungo il canale del Capannone (detto anche Usciana) fino all'altezza di Villa Lampaggi, quindi seguendo la gronda del Padule fino a Ponte di Cavallaia e da questa località seguendo il canale maestro in direzione Sud fino a Ponte a Cappiano;

a Sud - da Ponte a Cappiano per mt. 1000 lungo la strada provinciale n. 15 Lucchese-Romana.

Pianura a valle di Firenze

fino ai confini della Provincia di Pistoia e lungo il corso inferiore dell'Arno:

a Nord - dal confine della Provincia di Prato lungo la ferrovia Firenze-Bologna in direzione sud-est fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Firenze (fosso del Termine);

ad Est - incontro della ferrovia Firenze-Bologna con il confine amministrativo del Comune di Firenze (fosso del Termine) e seguendo detto confine fino al fiume Arno (presso loc. San Donnino);

a Sud - dal fiume Arno (presso Loc. L'Isola) seguendo il confine amministrativo del Comune di Firenze fino all'uscita n.21 casello Autostrada del Sole (Firenze-Signa) e da detta località seguendo la Strada Statale n. 67 Tosco-Romagnola in direzione Ovest e passando per Olmo, Viottolone, Granatieri, Lastra a Signa fino a Ponte a Signa;

ad Ovest - da Ponte a Signa attraversando l'Arno in direzione Nord lungo la Strada Statale n. 325 Val di Setta e Val di Bisenzio passando per Signa fino alla località Il Crocifisso, da questa località seguendo la strada campestre in direzione Ovest che conduce a Caverna, Casa Padule, Podere Chiella, fino a incontrare il confine con la Provincia di Prato sul fiume Ombrone;

15) in base al Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 167 del 02/10/2006 e successive integrazioni, è stabilito il **divieto di caccia su tutto il territorio del Comune di Firenze;**

16) ai sensi dell'art. 28, comma 11 della L.R.3/94 concernenti **le zone dove l'attività venatoria è consentita** in forma programmata, le zone riservate alla gestione venatoria privata e quelle dove l'attività venatoria non è consentita sono riportate sull'elenco inserito sul sito web della Provincia www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca

17) è stabilito di richiedere alla Regione Toscana la caccia in preapertura da appostamento alle specie tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia, nel numero di una giornata; la relativa data per la preapertura è disposta dalla Regione Toscana nella specifica autorizzazione.

18) A corredo del Calendario Venatorio Provinciale sono date le seguenti prescrizioni e/o precisazioni:

- i) **SETTIMANA VENATORIA:** la settimana venatoria inizia il lunedì. Nel conteggio delle giornate settimanali di caccia sono considerate valide quelle effettuate sia in Toscana che in altre Regioni;
- ii) **APPOSTAMENTI FISSI:** i titolari, ed in loro assenza i fruitori di appostamento fisso, sono tenuti su richiesta ad esibire agli incaricati della vigilanza l'autorizzazione all'impianto, unitamente alla conferma di validità dell'anno in corso con il versamento aggiornato della tassa di concessione regionale. Deve essere sempre consentito inoltre, durante l'utilizzo degli appostamenti, l'accesso ai medesimi da parte del personale di vigilanza.
- iii) **APPOSTAMENTI TEMPORANEI:** sulla base delle proposte dei Comitati di Gestione degli ATC provinciali, la distanza minima tra appostamenti temporanei è fissata in metri 80.
- iv) **PERIODI DI DIVIETO PER LA CACCIA VAGANTE:** nei casi in cui si eserciti l'attività venatoria nei luoghi e nei periodi in cui sia consentita la caccia solo da appostamento fisso o temporaneo, l'accesso all'appostamento dovrà avvenire con il fucile scarico ed in custodia, o racchiuso in idoneo involucro o smontato.
- v) **CACCIA AL CINGHIALE:**
Ai sensi del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 33/R/2011 art. 98, la caccia al cinghiale nelle aree vocate alla specie è consentita a cacciatori iscritti al Registro provinciale della caccia al cinghiale riuniti in squadre. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno 18 iscritti alla squadra. In deroga a ciò possono concorrere al raggiungimento del numero minimo ospiti in possesso dell'opzione di cui alla lettera d) dell'art. 28 L.R. 3/94.
Ai sensi del regolamento provinciale del 12 marzo 1002 n. 42 la caccia al cinghiale nelle aree non vocate, può essere svolta nei periodi indicati al precedente punto 7, nelle modalità della braccata, nella modalità della cerca, anche con l'uso del cane, sia in forma singola che in gruppi fino a quattro persone. Per potere esercitare la caccia al cinghiale in area non vocata, in tutte le modalità concesse dalle disposizioni provinciali, i cacciatori devono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dagli ATC.
Tutti i cacciatori, durante l'espletamento dell'attività venatoria e dell'abbattimento devono rispettare i seguenti obblighi:
- indossare abbigliamento ad alta visibilità di colore arancione;
- non possono detenere ed utilizzare munizione spezzata;
- devono munire tutti i capi abbattuti, prima della rimozione dall'area di battuta o dal luogo di abbattimento, di contrassegno inamovibile fornito dagli ATC;
- devono segnalare preventivamente gli interventi in braccata con appositi cartelli con la scritta "attenzione intervento di caccia al cinghiale in corso" da sistemare all'inizio ed alla fine delle poste e lungo le vie di accesso all'area di intervento;
- i cacciatori che effettuano la caccia alla cerca in area non vocata, anche con l'uso del cane, possono riunirsi in gruppi non superiori a quattro persone.
- vi) **L'ALLENAMENTO ED ADDESTRAMENTO DEI CANI:** si svolge, ai sensi dell'art. 30 comma 10 della L.R. 3/94 e dell'art.5 del Calendario Venatorio Regionale, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole sino alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale) sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia

L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). Tale attività non è consentita nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art. 42 comma 2 della L.R.T. 3/94 e della Deliberazione Consiliare 20/12/1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

- vii) **CACCIA DI SELEZIONE:** Ai sensi di quanto inoltre previsto all'art. 6 bis della L.R. 20/2002, i cacciatori abilitati utilizzano per l'annotazione delle giornate di caccia e degli abbattimenti effettuati durante la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, fino al completamento del piano di abbattimento assegnato, gli appositi libretti delle uscite consegnati e vidimati dagli ATC provinciali. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio rilasciato dal comune di residenza. Ai sensi del punto 3) della delibera di Consiglio Regionale del 24 luglio 2012 n. 62, nell'ambito dei piani di abbattimento degli ungulati in selezione, il prelievo dei capi assegnati è consentito per cinque giorni alla settimana, escluso il martedì e il venerdì, nei periodi diversi dal periodo 16 settembre 2012 – 31 gennaio 2013.
- viii) **CACCIA NELLE AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE:** Si ricorda che in detti istituti l'attività venatoria è consentita esclusivamente su fauna immessa proveniente da allevamento, pertanto, per quanto concerne la specie lepore comune, qualora le immissioni fossero effettuate unicamente all'interno di recinti, è consentito il prelievo venatorio unicamente all'interno degli stessi. : **N.B.** in base all'abrogazione dell'art. 28 comma 12 della legge regionale 12/1/1994 n. 3, nelle Aziende Agrituristiche Venatorie è nuovamente necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.
- ix) **CACCIA NELLE ZPS:** Nelle ZPS ricadenti nel territorio della Provincia di Firenze identificate come "Stagni della Piana Fiorentina", "Padule di Fucecchio", "Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone" e "Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia", (vedi cartografia su www.provincia.fi.it/agricoltura-caccia-pesca) le disposizioni del presente calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale ((ZPS)" che dettano in particolare per le ZPS i seguenti divieti:
- a) divieti validi per tutte le ZPS:
- Esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio ad eccezione dei giorni di giovedì e di domenica e con l'eccezione, ove prevista, della caccia agli ungulati;
 - Effettuazione della preapertura della attività venatoria;
 - Utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
 - Abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
 - Svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
 - Distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
 - Svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade fatta eccezione di mezzi agricoli e forestali, mezzi di soccorso controllo e

- sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso all'azienda agli aventi diritto in qualità di proprietari, lavoratori o gestori;
- b) divieti validi per le ZPS caratterizzate da zone umide delle quali "Stagni della Piana Fiorentina", "Padule di Fucecchio", "Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone" :
- divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- x) ***DIVIETO DI USO DI CARTUCCE CON PALLINI DI PIOMBO NELLE ZONE UMIDE.*** Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Provinciale per il rilascio, il rinnovo e l'uso degli appostamenti fissi, approvato con Delibera del Consiglio Prov.le n. 10 del 23/01/2012, ai fini della salvaguardia delle popolazioni di uccelli acquatici, è fatto divieto detenere ed utilizzare munizioni a pallini di piombo durante l'esercizio di caccia da appostamento fisso a palmipedi e trampolieri, dai capanni complementari autorizzati su tutto il territorio provinciale, compreso quello del Circondario Empolese Valdelsa.
- xi) ***SANZIONI:*** L' art. 58 comma 1 lettera q della L.R.T. 3/94 dispone in merito alle sanzioni da applicare per le violazioni alle disposizioni contenute nel Calendario Venatorio Regionale, nonché alle disposizioni o prescrizioni contenute nel presente provvedimento, se non espressamente già enunciate dalla L.R.T. n. 3/94.